



REGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	20.10.2025
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	31.10.2025
DECRETO RETTORALE	1128/2025 dd 23.11.2025
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Trasferimento tecnologico e partecipazioni

Data ultimo aggiornamento: 25 novembre 2025	a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza Amministrativa
---	---

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'adeguata valorizzazione e la corretta tutela delle attività di ricerca che possono condurre alla realizzazione di risultati protetti dall'ordinamento giuridico mediante l'attribuzione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:

- a. "Ateneo": l'Università degli Studi di Trieste;
- b. "Inventori": personale dell'Università degli Studi di Trieste, strutturato o non strutturato, nonché studenti di ogni ordine e grado, ivi compresi i dottorandi, che sulla base della normativa vigente, sono da considerarsi inventori o creatori di proprietà intellettuale e che abbiano contribuito in maniera significativa alla Creazione Intellettuale;
- c. "Attività di Ricerca Universitaria": qualsiasi attività svolta dall'Inventore che possa generare una o più Creazioni Intellettuali, effettuata nell'ambito di contratti, programmi o progetti di ricerca cui partecipi l'Ateneo o una sua Struttura, indipendentemente dalla provenienza del finanziamento (pubblico o privato), ivi inclusi quelli proposti autonomamente da personale strutturato o non strutturato e approvati dall'Ateneo o da una sua Struttura, nonché l'attività svolta autonomamente dall'Inventore mediante l'utilizzo di strutture, risorse economiche o strumentali dell'Ateneo, o comunque riconducibile alla sua attività di ricerca;
- d. "Creazioni Intellettuali"/"Invenzioni":, si intendono tutte le opere dell'ingegno, invenzioni, modelli, disegni, software, banche dati, o altre soluzioni originali suscettibili di tutela giuridica (in particolare ai sensi della legge sul diritto d'autore e del Codice della proprietà industriale), realizzate dall'Inventore nello svolgimento dell'attività di ricerca, nonché ogni altra forma di conoscenza, innovazione o know-how suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale;



- e. “Diritti di Proprietà Intellettuale”: i diritti sulle Creazioni intellettuali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera realizzazione di una Creazione intellettuale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione, o negli altri modi previsti dalla legge;
- f. “Responsabile Scientifico”: il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle attività di ricerca finanziate nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l’Ateneo o una sua Struttura per conto di questi ultimi;
- g. “Strutture”: i Dipartimenti, i Centri interdipartimentali, le Scuole interdipartimentali e le altre strutture dell’Ateneo come indicate dal vigente Statuto.
- h. “Know-how”: è l’insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarità dell’Università degli Studi di Trieste, derivanti dalle ricerche svolte al suo interno e che non formano oggetto di specifici diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non ancora brevettate;
- i. “Brevetto/i”: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni, compresa la domanda di tali titoli e il diritto di depositare tale domanda. Si intendono compresi: le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i disegni e modelli ornamentali, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali;
- j. “Personale Strutturato”: sono i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; vi si ricomprendono, i ricercatori di qualsiasi tipologia, i docenti di I e II fascia e il personale tecnico e amministrativo, ivi compresi i collaboratori esperti linguistici (CEL), coinvolti in progetti di ricerca;
- k. “Personale Non Strutturato”: gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di ricerca che non intrattengono con l’Università degli Studi di Trieste un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti, i tirocinanti, i contrattisti di ogni genere, il personale di ricerca di altre istituzioni autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza.
- l. “Linee Guida”: direttive allegate al Regolamento Brevetti (Allegato 2) che stabiliscono casi esemplificativi e ricorrenti, per i quali l’ufficio competente può operare sulla base delle indicazioni stabilite, senza necessità di sottoporre ogni singolo caso agli Organi.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica agli Inventori dell’Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito Creazioni intellettuali, come definite dall’art. 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, nell’ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca come definito all’art. 2 co. 1 lett. b).

TITOLO II - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 4 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni intellettuali

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni Intellettuali realizzate o comunque conseguite da un Inventore nell’ambito dello svolgimento dell’Attività di Ricerca universitaria spettano all’Ateneo (secondo quanto previsto dall’art. 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della Proprietà, così come modificato dalla L. 102 del 24/07/2023) o all’Inventore stesso così come di seguito indicato. Prima dell’inizio dell’Attività di ricerca il Responsabile Scientifico si assicura che tutti i Ricercatori e Ricercatrici, di qualsiasi tipo, coinvolti nella Ricerca siano stati informati in merito



all'applicazione delle norme del presente Regolamento e siano consapevoli che la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati nel corso dell'Attività di ricerca verranno regolamentati come di seguito specificato.

2. Diritti morali

Agli inventori spetta l'inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile diritto morale ad essere riconosciuti autori delle invenzioni realizzate.

3. Diritti di Proprietà intellettuale conseguiti da Personale Strutturato

I Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni Intellettuali realizzate o comunque conseguite da Personale Strutturato nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca universitaria spettano all'Ateneo.

In caso di valorizzazione del brevetto, l'Università riconoscerà, oltre ai diritti morali inalienabili dell'Inventore/autore, un corrispettivo così come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

Il Personale Strutturato che pervenga ad un'invenzione brevettabile al di fuori delle proprie mansioni e senza utilizzo delle strutture di Ateneo, dispone della piena titolarità del diritto al brevetto e dei correlati diritti patrimoniali.

4. Diritti di Proprietà intellettuale conseguiti da Personale Non Strutturato

La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita da Personale Non Strutturato nell'ambito delle attività pertinenti il progetto di ricerca spetta all'Università e/o a soggetti terzi con i quali l'Università abbia siglato o siglerà specifici accordi, ferma restando la titolarità dei diritti morali inalienabili dell'Inventore/Autore. In caso di valorizzazione del brevetto, l'Università riconoscerà, oltre ai diritti morali inalienabili dell'Inventore/autore, un corrispettivo, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

5. Diritti di Proprietà intellettuale conseguiti da dottorandi

Tutti i risultati conseguiti dai dottorandi nell'ambito delle attività di ricerca pertinenti il corso di dottorato cui sono iscritti spettano all'Ateneo, fermo restando comunque il diritto esclusivo dei dottorandi ad esserne riconosciuti autori. Al dottorando interessato si applicheranno le medesime condizioni riconosciute al personale strutturato di cui all'art. 9. Almeno 6 mesi prima della data prevista per il deposito della tesi nell'archivio istituzionale ad accesso aperto e/o della data prevista per la discussione pubblica), il dottorando informa (l'ufficio Competente della probabilità che la ricerca da lui svolta possa generare o abbia già generato dei risultati inventivi. L'ufficio Competente provvede ad effettuare una ricerca di anteriorità e, in caso di esito positivo, procederà a depositare la domanda di brevetto secondo le Linee Guida. Il Dottorando è tenuto a concordare con gli uffici competenti le misure idonee a garantire la massima riservatezza in merito sia all'attività di ricerca svolta, sia ai risultati conseguiti.

Nel caso di borsa di dottorato industriale, la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita dai dottorandi spetta all'Ateneo e/o all'azienda di cui sono dipendenti.

In caso di valorizzazione del brevetto, l'Università riconoscerà, oltre ai diritti morali inalienabili dell'Inventore/autore, un corrispettivo calcolato secondo le medesime condizioni riconosciute al personale dipendente all'art. 9 del presente Regolamento.



6. Diritti di Proprietà intellettuale conseguiti da studenti

La titolarità dei diritti derivanti da un'invenzione brevettabile realizzata da studenti spetta agli stessi, i quali potranno richiedere all'ufficio competente di procedere, a nome dell'Università, alla presentazione e al deposito della relativa domanda di brevetto, qualora l'invenzione risulti direttamente connessa al corso di studi, alla tesi o ad altra attività formativa. In tal caso, l'Università potrà farsi carico dei relativi oneri, fermo restando il diritto esclusivo dello studente ad essere riconosciuto quale autore dell'invenzione. Lo studente sarà tenuto, in tal caso, a stipulare con l'Università degli Studi di Trieste un apposito accordo di cessione, cui si applicheranno le medesime condizioni previste per il personale dipendente ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

7. Casi residui

La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita da Inventori in quiescenza spetta all'Ateneo nel caso la Creazione Intellettuale sia stata conseguita prima dell'entrata in quiescenza dell'Inventore stesso. L'Inventore dovrà stipulare con l'Università degli Studi di Trieste un apposito accordo di cessione al quale si applicheranno le medesime condizioni riconosciute al personale dipendente di cui all'art. 9.

Titolo III - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 5 - Riservatezza

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "soggetti terzi" devono intendersi tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.

2. Fermo restando il diritto degli Inventori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, questi ultimi sono tenuti a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni direttamente o indirettamente connesse alla stessa, nella misura necessaria a tutelare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, inclusi i casi in cui l'Ateneo sia vincolato da obblighi contrattuali assunti nei confronti di terzi. Nel caso di necessità di tutela dei diritti dell'Ateneo, l'Inventore non divulgherà quanto direttamente o indirettamente appreso relativamente all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a soggetti terzi.

3. Si impegnerà ad adottare ogni mezzo idoneo e a compiere tutti gli atti e le attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni apprese, direttamente o indirettamente, nell'ambito dell'Attività di Ricerca non siano divulgate né rese accessibili a soggetti terzi non autorizzati. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:

- a. dati, notizie, informazioni e conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;
- b. dati, notizie, informazioni e conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili in quanto ottenuti o divulgati autonomamente da soggetti terzi, i quali vi siano giunti legittimamente e indipendentemente, senza alcuna divulgazione da parte dell'inventore o di altri soggetti coinvolti nella presente ricerca;



- c. informazioni che l'Inventore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Art. 6 - Comunicazione

1. L'Inventore che realizzi o consegua una Creazione intellettuale come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, che sia potenzialmente atta ad essere brevettata, registrata o altrimenti protetta, ne darà tempestiva comunicazione all'Ufficio Competente.

L'Ufficio Competente potrà, a seguito di una preliminare verifica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale, valutarne la valorizzazione nell'interesse dell'Ateneo e dell'Inventore stesso, secondo quanto previsto all'art. 9.

2. Tutte le comunicazioni verranno gestite via posta elettronica ordinaria, e saranno indirizzate all'Ufficio Competente al seguente indirizzo di posta elettronica: brevetti@amm.units.it. Esse varranno come notifiche ufficiali in merito a tutti gli adempimenti da svolgersi per la gestione della PI. In caso di pluralità di inventori, le comunicazioni intercorrono con quello che tra questi viene designato dai medesimi proponenti "primo inventore" all'atto dell'istanza di deposito.

3. Se l'Attività di ricerca prevede la partecipazione di dipendenti o collaboratori di qualsiasi tipo di altre Istituzioni o imprese, il Responsabile Scientifico prende contatto con l'Ufficio Competente al fine di stipulare un accordo con l'ente di appartenenza in merito alla titolarità e alla gestione di eventuali risultati conseguiti dai dipendenti o collaboratori in esecuzione della ricerca.

Art. 7 - Trasferimento tecnologico della proprietà intellettuale

1. L'Università degli Studi di Trieste, in coerenza con gli obiettivi di Terza Missione, valorizza il proprio portafoglio brevettuale mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle invenzioni e del know-how di proprietà dell'Ateneo. A tal fine, l'Ateneo può stipulare accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione dell'invenzione e dei relativi diritti di protezione, ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, dei diritti di proprietà intellettuale. Tali accordi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo previo parere favorevole del Senato Accademico.

L'Università degli Studi di Trieste può valorizzare ed applicare direttamente ed autonomamente le invenzioni di cui è titolare, individuando gli strumenti, le forme e le risorse più opportune, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e nel rispetto dei propri Regolamenti.

Le attività relative alla tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale dell'Università degli Studi di Trieste sono di competenza dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo che le esercita tramite l'Ufficio Competente.

2. Al fine di procedere all'individuazione del cessionario o licenziatario, l'Ateneo, pubblica sulle proprie pagine web <https://portale.units.it/it/terza-missione/brevetti/elenco> il proprio portafoglio brevettuale, comprensivo di tutti i titoli di proprietà intellettuale che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi, dichiarandole all'uopo disponibili.

L'Università degli Studi di Trieste valuta le eventuali offerte pervenute sulla base dei seguenti criteri: proposta economica, obiettivi di visibilità e promozione per la ricerca dell'Ateneo, capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario, finalità etiche e di utilità sociale. In caso di offerta



unica, l'Università degli Studi di Trieste può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi, al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione o concessione in licenza d'uso della proprietà intellettuale della quale è titolare.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto sono ripartiti secondo quanto specificato all'art. 9.

Art. 8 - Obblighi dell'inventore

1. L'Inventore è tenuto obbligatoriamente e inderogabilmente a:

- entro 15 giorni dalla prima comunicazione dell'invenzione all'Ufficio medesimo, compilare e consegnare all'Ufficio Competente il modulo di Disclosure e la Scheda Brevetto (allegati 3 e 4 al presente regolamento). In mancanza della compilazione e della consegna non si procederà al deposito della domanda di brevetto;
- aggiornare la Scheda Brevetto ogni qualvolta ciò risulti necessario o comunque inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso ricevuta dall'Ufficio Competente; in caso di mancato aggiornamento non si procederà all'estensione/regionalizzazione e/o mantenimento del Brevetto a cui la Scheda Brevetto richiesta si riferisce;
- L'Inventore è tenuto a presentare, in occasione di ciascuna fase relativa al deposito, mantenimento, estensione o nazionalizzazione della domanda di brevetto, apposita istanza motivata almeno 60 (sessanta) giorni prima della relativa scadenza, e comunque secondo le modalità e i termini indicati dall'Ufficio Competente, avvalendosi della modulistica predisposta o resa disponibile dal medesimo Ufficio. L'istanza dovrà contenere una dettagliata relazione sui progressi tecnologici e scientifici conseguiti, nonché sulle prospettive di trasferimento tecnologico, sfruttamento industriale e/o commerciale e attività di licensing maturate. In caso di mancata presentazione dell'istanza nei termini previsti, l'Ufficio Competente provvederà a contattare l'Inventore al fine di acquisire le informazioni necessarie per assumere una decisione in merito alla prosecuzione della tutela brevettuale, secondo le linee guida vigenti. fornire tutte le informazioni utili al deposito della domanda di brevetto e alla relativa tutela;
- comunicare qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza che possa inficiare la validità della domanda di brevetto;
- collaborare in prima persona con l'Ufficio Competente per le attività di trasferimento tecnologico volte alla valorizzazione dell'invenzione;
- collaborare con l'Ufficio Competente nonché con tutti gli altri soggetti identificati dal medesimo Ufficio (a titolo esemplificativo: studi mandatarî, consulenti, esperti esterni) e deputati al deposito, al mantenimento e alla gestione del titolo di brevetto.
Qualora l'inventore non adempia in modo corretto e puntuale a tutti i precedenti obblighi, rendendo gravosa o improduttiva la gestione del brevetto, l'Università valuterà l'abbandono del medesimo.

Art. 9 – Costi e proventi

1. Tutte le spese inerenti al deposito e alle successive attività quali ad esempio nazionalizzazioni, estensioni e tasse di mantenimento graveranno sul budget dell'Ateneo;



2. All'atto della valorizzazione delle Creazioni intellettuali, l'Ateneo corrisponde, al netto dei costi sostenuti:

- a. il 50% degli utili derivanti dall'attività di valorizzazione all'Inventore o gruppo di Inventori. La quota verrà corrisposta, una volta determinato dall'Ufficio competente l'ammontare degli utili da corrispondere all'Inventore o al gruppo di inventori (specificando l'elenco degli inventori e la loro quota di apporto inventivo), tramite ciclo compensi, con apposito bonifico su conto corrente degli inventori.
L'inventore ha facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura Dipartimentale a cui afferisce e per le attività di ricerca che fanno capo al medesimo in qualità di responsabile scientifico;
- b. il 50% al Bilancio di Ateneo, di cui il 15% destinato all'ufficio competente, che utilizzerà tali risorse per le attività di valorizzazione delle attività brevettuali attraverso la creazione di un progetto cost to cost dedicato. A titolo non esaustivo le attività di valorizzazione potranno comprendere: partecipazione a fiere di settore, presentazioni di brevetti presso aziende interessate, organizzazione seminari e corsi su proprietà intellettuale, servizi di consulenza legale brevettuale.

3. Qualora i Diritti Morali su una Creazione intellettuale spettino a più Inventori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel modulo di Disclosure ovvero, in mancanza di una suddivisione, in parti uguali.

Art. 10 – Collaborazioni con Spin off

1. Per quanto riguarda le Creazioni intellettuali scaturite da collaborazioni con Spin off dell'Università di Trieste, si rimanda alle disposizioni in merito del Regolamento Spin Off di Ateneo.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione.